

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE.

L'anno duemilaundici e questo giorno del mese di in Montescudaio nella sede dei servizi Associati:

TRA

1. **Fabrizio Burchianti**, nato XXXXXXXXXXXX a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di Casale Marittimo, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.);
2. **Federico Lucchesi**, nato XXXXXXXXXXXX a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di Castellina Marittima, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzata con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n);
3. **Mauro Gruppelli**, nato XXXXXXXXXXXX a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di Guardistallo, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.);
4. **Aurelio Pellegrini** nato XXXXXXXXXXXX a il xx/xx/xxxx, in qualità di Sindaco del Comune di Montescudaio, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C n . xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.);
5. **Ghero Fontanelli**, nato XXXXXXXXXXXX a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di Riparbella, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.);

E

l'Unione dei Comuni "Colli Marittimi Pisani" in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Colli Marittimi Pisani", (codice fiscale n. 02028190508) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera Consiglio dell'Unione n. del 6.12.2011;

PREMESSO CHE

I Comuni di Castellina Marittima, Montescudaio, Riparbella, Guardistallo, Riparbella, Casale Marittimo in data 3 novembre 2011 hanno costituito l'Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione;

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina le modalità di conferimento all'Unione dei Colli Marittimi Pisani del servizio di Polizia Locale, denominato "Corpo di polizia locale".

La normativa di riferimento è costituita dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali di Settore, nonché dai relativi Regolamenti.

ART. 2 - FINALITA'

Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione coordinata dei servizi di Polizia Locale e delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse e delle strumentazioni tecniche. La gestione associata finalizzata a garantire il presidio sul territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti; l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio, il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 3 - DURATA

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale entro cui si svolge il Servizio unitario di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni appartenenti all'Unione.

Il personale può operare nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tutti gli Enti mantenendo a tal fine le qualifiche attribuitegli dalle Leggi e dai Regolamenti o dai provvedimenti dell'Autorità.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è organizzato mediante la costituzione di una sede centrale che è individuata nel Comune di Montescudaio loc Fiorino via Gramsci e di sportelli per il pubblico localizzati presso gli uffici comunali. L'eventuale adozione della strumentazione necessaria alla implementazione di Uffici Mobili potrà in futuro consentire l'attivazione di un più efficace servizio di prossimità.

Art. 6 - DOTAZIONE ORGANICA

Il corpo di polizia locale sarà costituito dagli operatori già appartenenti al servizio di polizia dei comuni facenti parte dell'Unione, comandato, distaccato o trasferito all'Unione dei Colli Marittimi Pisani entro

il 30.12.2011, e da personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione o da altro personale di comuni che intendono aderire al servizio.

Il personale assegnato al corpo di polizia locale sarà dipendente dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani e sarà soggetto alla disciplina giuridica - normativa ed economica stabilita nel contratto EELL. Detto personale è inquadrato nella dotazione organica dell'Unione e dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Responsabile del servizio.

La dotazione organica del personale è definita dal regolamento degli uffici e servizi dell'Unione, tenendo conto delle indicazioni di legge nonché, prioritariamente, delle risorse disponibili. Il Responsabile del Servizio sarà individuato dall'Unione secondo la propria disciplina interna.

Tutte le competenze fisse ed accessorie spettanti al personale, comprese quelle derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati, nonché ogni altra spesa direttamente o indirettamente connessa al personale stesso, sono sostenute dall'Unione e poste a carico dei Comuni ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 7 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE

L'adesione alla convenzione implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni con la stessa trasferite e, pertanto, gli enti aderenti perdono ogni titolarità gestionale in materia.

ART. 8 FUNZIONI TRASFERITE

Il servizio associato di Polizia Locale riguarda, in generale, l'esercizio delle seguenti funzioni, già in capo ai singoli Comuni:

- 1) attività sulla mobilità e sicurezza stradale;
- 2) attività di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 30.04.92, n. 285;
- 3) attività di rilevamento degli incidenti, nonché in supporto alle Forze di Polizia;
- 4) gestione della segnaletica stradale;
- 5) tutela della qualità urbana e rurale;
- 6) attività di polizia edilizia;
- 7) attività di polizia ambientale;
- 8) attività di polizia veterinaria;
- 9) attività di polizia igienico-sanitaria;
- 10) attività di polizia giudiziaria;
- 11) sicurezza urbana;
- 12) servizio di controllo del territorio;
- 13) servizio di informazione e comunicazione;
- 14) accertamenti anagrafici;
- 15) gestione verbali e contenzioso;

- 16) riscossione proventi contravvenzionali e formazione del ruolo;
- 17) gestione cessione fabbricati
- 18) formazione ed aggiornamento;
- 19) informazione;
- 20) raccolta notizie di accertamento e rilevazione a richiesta delle autorità competenti;
- 21) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- 22) compiti demandati dai Regolamenti Comunali;
- 23) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- 24) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai regolamenti dei singoli Comuni aderenti alla funzione unitaria di Polizia Locale;
- 25) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi in che richiedono interventi di protezione civile.

ART. 9 SISTEMA DIREZIONALE

Il sistema direzionale dell'attività del Corpo di Polizia Locale è così articolato:

- il Presidente della Giunta dell'Unione coordina in generale l'attività di Polizia Locale del territorio dell'Unione, nel rispetto delle specifiche prerogative dei Sindaci fissate dalla legge;
- la Giunta dell'Unione definisce le direttive e gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione;
- il Comandante del Corpo/Responsabile del servizio coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all'art.9 della Legge 65/1986, della Legge Regionale e di quelle previste dal Regolamento del Corpo, inoltre, ha il compito di recepire le direttive generali dei Sindaci elaborando piani operativi, uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio, aggiornare il personale, relazionare il Presidente e la Giunta dell'Unione sul funzionamento e sull'efficacia del servizio.
- Il Comandante dei Corpo/Responsabile del servizio è responsabile della gestione operativa del personale e delle risorse strumentali affidategli e svolge le funzioni organizzative e gestionali in modo da attuare le direttive e gli obiettivi determinati dalla Giunta dell'Unione.

ART. 10 BENI STRUMENTALI

I beni mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature tecniche ed informatiche appartenenti ai comuni aderenti destinati all'esercizio della funzione vengono trasferiti all'Unione in comodato d'uso gratuito sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d'uso all'Unione è a carico dell'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, tali beni ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 11 - RAPPORTI ECONOMICI

La spesa globale per gli stipendi, il trattamento economico accessorio e relativi oneri riflessi, il vestiario ed ogni altro onere connesso al personale, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico-operative, le manutenzioni, la formazione professionale del personale e tutto quanto posto a disposizione e necessario per il buon funzionamento del Corpo di Polizia Locale è coperta con fondi trasferiti dai Comuni ed è ripartita tra questi ultimi sulla base di specifici coefficienti definiti dalla Giunta dell'Unione, tenendo conto, anche con diverse modalità, dei tre seguenti parametri:

- a) estensione territoriale;
- b) popolazione residente;
- c) complessità operativa.

Le successive modifiche dei coefficienti come sopra definiti avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio seguente all'adozione della relativa delibera da parte della Giunta dell'Unione.

Il termine per l'eventuale adozione di tale delibera è fissato al **31 Ottobre** di ogni anno.

I Comuni aderenti si obbligano al pagamento, su richiesta dell'Unione, della quota annua a carico di ognuno di essi per l'attività del Corpo di Polizia Locale da effettuarsi, in quattro rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre.

In caso di ritardato pagamento delle quote dovute fino a 20 giorni dalla scadenza stabilita, saranno addebitati gli interessi passivi al tasso ufficiale di sconto nonché gli interessi connessi all'anticipazione di cassa del tesoriere.

Decorso ulteriore 30 giorni senza che sia intervenuto il pagamento del rateo, l'Unione procederà alla riscossione coatta ai sensi di legge.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, e con riferimento all'anno precedente, l'Unione provvede a determinare l'effettiva quota di spesa gravante su ogni Comune, operando i relativi conguagli.

Entro il 31 Ottobre di ogni anno la Giunta dell'Unione definisce, su proposta del Comandante del Corpo di Polizia Locale e del Responsabile Settore Finanziario il fabbisogno finanziario per la gestione associata del servizio nell'anno successivo, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione.

ART. 12 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI E CONTRIBUTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazione di altre leggi o regolamenti già di spettanza dei Comuni, indipendentemente dal luogo ove viene comminata la sanzione, saranno interamente introitati dell'Unione e ripartiti secondo il criterio del luogo di accertamento dell'infrazione.

Eventuali contributi assegnati per la Polizia Locale dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato o dell'Unione Europea, saranno introitati dall'Unione e utilizzati per i servizi d'istituto.

ART. 13 RECESSO E SCIOGLIMENTO

Il recesso di un Comune prima della scadenza della presente convenzione è deliberato e comunicato entro il 30 aprile ed avrà effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune o più Comuni, alla scadenza della convenzione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre i beni eventualmente conferiti e risultanti dall'inventario verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

In caso di scioglimento dell'Unione, revoca all'Unione del servizio di Polizia Locale alla scadenza della convenzione e recesso anticipato di un singolo Ente, trovano applicazione i principi in materia di personale stabiliti nello Statuto dell'Unione.

Anche per la divisione di beni, mezzi ed attrezzature, troveranno applicazione le specifiche disposizioni contenute nello statuto dall'Unione.

ART. 14 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione in ordine alla gestione associata del servizio di Polizia Locale, anche se relative alla difforme o contrastante interpretazione dei contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al Foro di Livorno

ART. 10 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del tempo vigenti e dello Statuto dell'Unione.

Sino alla approvazione dei competenti organi dell'Unione dei vari regolamenti di polizia, troveranno applicazione i regolamenti in vigore presso il Comune interessato aderente al servizio associato di polizia locale.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comune di Montescudaio _____

Comune di Castellina Marittima _____

Comune di Riparbella _____

Comune di Guardistallo _____

Comune di Casale Marittimo _____

Unione dei Colli Marittimi Pisani _____